



**Camera di Commercio  
Vibo Valentia**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie  
della Camera di Commercio di Vibo Valentia  
(art. 24 d.lgs. n.175/2016)**

		D.G. n. 18 del 24.03.2017
--	--	---------------------------

## Premessa

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di effettuare, in aggiunta alla revisione annuale, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, con specifica individuazione di quelle che devono essere alienate in quanto non rientranti in una delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3 ovvero non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2.

Il provvedimento di revisione costituisce un aggiornamento straordinario del Piano di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) con la finalità di assicurare la riduzione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di contenimento della spesa, di buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela della concorrenza e del mercato.

Il Piano, una volta approvato, per come previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 175 sopra citato, dovrà essere trasmesso alla sezione della Corte dei conti competente nonché alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Piano, così come previsto dall'art. 4 comma 5 del d.lgs. n. 219/2016 - disposizioni finali transitorie, viene altresì trasmesso anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.

Obiettivo del presente documento è, pertanto, quello di ridefinire, in modo organico, la pianificazione degli interventi di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'ente camerale di Vibo Valentia, così come richiesto dal d.lgs. n. 175/2016 in una logica di stretta correlazione e coerenza alla luce delle funzioni istituzionali proprie come individuate, in particolare, dalla legge di riforma del sistema camerale (d.lgs. n. 129/2016).

Mutuando l'iter procedimentale che ha portato all'adozione del Piano di razionalizzazione già approvato, di seguito è esposto il **quadro completo della situazione esistente al 31.12.2016** per come previsto dal piano di razionalizzazione già approvato:

### **a) società ritenute necessarie al perseguimento dei fini istituzionali della Camera di Commercio**

	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Misura della partecipazione al 31/12/2016		Finalità
			Nominale	%	

1	Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare società per azioni (in breve "Agroqualità s.p.a.")	05053521000	€ 510,00	0,025	attività e servizi sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell'etica e per la valorizzazione del made in Italy - servizi di controllo, ispezione, certificazione principalmente nei settori agroalimentare, turismo, artigianato e dell'ambiente
2	Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a. (BMTI s.c.p.a.)	06044201009	€ 299,62	0,012 %	società del sistema camerale – attività di intermediazione e negoziazione telematica nel processo di formazione dei prezzi. Svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità della piattaforma (nota MISE dicembre 2014)
3	Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l. (in forma abbreviata "Dintec s.c.r.l.")	04338251004	€ 630,00	0,114 %	società del sistema camerale – servizi sui temi dell'innovazione, certificazione, analisi e studi
4	IC Outsourcing Società consortile a responsabilità limitata (in breve "I.C. Outsourcing s.c.r.l.")	04408300285	€ 0,62	0,0002 %	società del sistema camerale- servizi immagazzinamento e movimentazione archivi cartacei, loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; -servizi di acquisizione ed elaborazione dati
5	InfoCamere Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni	02313821007	€ 15,50	0,0001 %	società del sistema camerale – gestisce il sistema informatico delle Camere di Commercio
6	"Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Isnart - Società Consortile per Azioni" (in sigla "Isnart s.c.p.a.")	04416711002	€ 2.064,00	0,197 %	società del sistema camerale - studi, ricerche, indagini nell'ambito del settore turismo
7	Job Camere Società a Responsabilità Limitata (in breve "Job Camere s.r.l.")	04117630287	€ 1,00	0,001 %	società del sistema camerale (selezione del personale, addestramento, qualificazione professionale)
8	Sistema Camerale Servizi srl già Mondimpresa - Agenzia per la mondializzazione dell'impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata (fusione per incorporazione)	04701811004	€ 779	0,052%	servizi di sviluppo e realizzazione funzioni e attività di interesse del sistema camerale

9	Tecno Holding Società per Azioni	05327781000	€ 12,01	0,00005 %	attività di holding operativa attività di assunzione e gestione di partecipazione di società italiane ed estere
10	Tecnoservicecamere società consortile per azioni	04786421000	€ 520,00	0,039 %	società del sistema camerale - servizi integrati di ingegneria, sicurezza, assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali
11	Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata	08624711001	€ 631,15	0,082 %	servizi settore trasporti delle merci, della dotazione infrastrutturale
12	Vibo Sviluppo s.p.a.	02135550792	€ 56.500,00	26,10 %	società di sviluppo locale e soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della provincia di Vibo Valentia - società che svolge servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.

**b) società in fase di dismissione in quanto non ritenute strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali della Camera di Commercio**

	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Misura della partecipazione al 31/12/2016		Finalità
			Nominale	%	
1	C.S.A. Consorzio Servizi avanzati Società Consortile per Azioni	93204570720	€ 4.441,00	0,374 %	servizi in materia informatica, tecnico-progettuale, facility management di immobili e mobili, promozione
2	Società per la promozione dei mercati mobiliari sud-est s.p.a. (in sigla "Promem Sud-Est s.p.a.")	04771610724	€ 1.866,86	0,617 %	società per la promozione dei mercati mobiliari sud est
3	Società Aeroportuale Calabrese (S.A.Cal.)	01764970792	€ 15.510,00	0,2 %	società di sviluppo aeroportuale

**c) società in liquidazione**

	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Misura della partecipazione al 31/12/2016		Finalità
			Nominale	%	
1	"Retecamere società consortile a responsabilità limitata" (in breve "Retecamere S. Cons. r. l.") in liquidazione	08618091006	€ 324,02	0,147 %	società del sistema camerale – promozione, coordinamento, realizzazione di attività di servizi per valorizzare progetti, assistenza tecnica, formazione, sistemi informativi

2	CO.SE.R. Calabria - Consorzio di servizi regionali - Società consortile a r.l. in liquidazione	00946350790	€ 217,00	0,550 %	consorzio per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale
---	--	-------------	----------	---------	---

Nella relazione che segue sono fornite le indicazioni idonee a chiarire, sotto il profilo logico-giuridico, l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del Piano di revisione.

## Relazione tecnica a corredo del piano di revisione

Il documento intende rappresentare le ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni prese.

Si ritiene opportuno, in premessa, chiarire che, all'attuazione del disposto normativo, è stato dato corso tenendo conto di alcuni elementi di fondo, vale a dire:

- a) comporre, in chiave di razionalità sistematica, il complesso di decisioni che in tale materia sono state prese o sono in via di assunzione;
- b) considerare la redazione del piano un'occasione per compiere una riflessione complessiva (e, al tempo stesso, coerente ed armonica nei risultati che ne scaturiscono) sul panorama delle realtà societarie facenti parte della Camera di commercio;
- c) le nuove disposizioni normative in materia di partecipazioni societarie nonché quelle relative alla riforma del sistema camerale ;
- d) definire il complesso degli interventi da attuare secondo una prospettiva di concreta realizzabilità, in ragione delle variabili e dei vincoli procedurali operanti in materia, in modo da delineare le condotte da assumere in modo che risultino effettive e credibili;
- e) procedere alla dismissione di tutte le partecipazioni o quote societarie non strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente camerale;
- f) in tale ultima prospettiva, presentazione di decisioni in ordine alla liquidazione della società, o alla cessione delle quote in essa detenute, con modalità differenziate a seconda della tipologia di partecipazione, ovvero presentando tali scelte come programmatiche laddove la compresenza di altri soci (istituzionali, soprattutto) richiede un confronto ed una verifica preventivi in ordine a condizioni e tempi di realizzazione.

Il percorso tiene conto delle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica nonché delle disposizioni correttive al decreto, in attesa di approvazione definitiva.

Nello specifico, il decreto, nel tentare di riorganizzare la materia, prende in considerazione l'intero fenomeno della vita di una società a partecipazione pubblica. Vengono così individuate le ipotesi in cui una P.A. può assumere o mantenere una partecipazione societaria e, di converso, le ipotesi in cui invece sia obbligata a dismettere una partecipazione e, nel fare ciò, introduce uno specifico corpo di regole procedurali che disciplinano il momento genetico dell'assunzione della partecipazione. Vengono dettate poi regole in ordine alla governance della società partecipata ed ai rapporti fra competenze degli organi della P.A. ed esercizio dei diritti societari. Vengono inoltre dettate disposizioni specifiche in ordine al personale delle società partecipate e alla vita "economico-finanziaria" di tali soggetti, disciplinando, in questo senso, anche uno specifico procedimento relativo alla crisi d'impresa. Fra le novità, il superamento di due disposizioni normative che avevano costituito, fino ad oggi, il perno attorno a cui era costruito il sistema delle società partecipate. Il riferimento è all'art. 3, comma 27 e ss della L. 244/2007 e l'art. 13 del D.L. 233/2006, disposizioni, queste citate, che avevano posto limitazioni attorno alla possibilità di costituire e mantenere società partecipate, oltre che limiti espressi alle attività delle società c.d. "strumentali". La materia è adesso regolata dall'art. 4 del Testo Unico che, nel ribadire gli assi

portanti dell'assetto fino ad oggi vigente, ha posto due importanti elementi chiarificatori: a) l'“oggetto esclusivo” delle società strumentali deve essere interpretato nel senso di ritenere legittima la sussistenza di più attività, anche fra loro eterogenee (così superando, ad esempio, alcuni indirizzi interpretativi che avevano ritenuto incompatibile l'esercizio di servizi pubblici con lo svolgimento di attività strumentali in house); b) le società in house, pur sottostando all'obbligo di avere un “oggetto sociale esclusivo”, possono, conformemente al dettato comunitario ed a quanto contenuto negli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016, svolgere anche attività a favore di terzi (nei limiti quantitativi delle disposizioni richiamate). Nel decreto sono inoltre definite le tipologie di società nelle quali è ammessa la partecipazione pubblica: può trattarsi solo di società (anche consortili) costituite in forma di s.p.a. o s.r.l., anche in forma cooperativa: per le s.r.l. a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle s.p.a. a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Sono poi precisate le finalità che possono essere perseguite dalle società partecipate.

Le P.A. non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro questi limiti, gli scopi perseguibili sono: a) produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione di reti e impianti ad essi funzionali); b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra PP.AA.; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (art. 180 d.lgs. n. 50/2016) con un imprenditore selezionato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle direttive europee e delle norme nazionali in materia di contratti pubblici; e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) sopra elencate; esse operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Regole particolari sono stabilite per la costituzione delle società partecipate e per la relativa gestione.

Il T. U. prevede, poi, alcuni termini per l'adeguamento delle società partecipate alle nuove regole. Al 23 marzo 2017 è fissato il termine entro il quale le PP.AA. devono redigere i piani di razionalizzazione che decidono la chiusura o la privatizzazione delle società non in regola: in primo luogo, le società con fatturato inferiore ad un milione di euro, quelle con numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori; entro lo stesso termine le società controllate dovranno effettuare un censimento del personale alla ricerca di esuberi.

Nella riunione del 17 febbraio scorso, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) introducendo alcune modifiche che diverranno operative previa intesa della Conferenza Unificata ed i pareri delle componenti parlamentari.

Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; parimenti è prorogato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze; viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.

Quanto di seguito esposto contiene, pertanto, l'alberatura logica seguita dall'ente con riferimento alle diverse tipologie societarie nelle quali esso è presente attraverso la partecipazione al capitale.

Nel procedere alla verifica - una volta ricostruito il quadro della situazione esistente come riportato nel Piano – Quadro completo della situazione esistente al 31.12.2016, si è tenuto conto non solo delle nuove disposizioni normative in materia di partecipazioni sopra citate ma anche della processo di riforma del sistema camerale che prevede la razionalizzazione delle risorse e la riduzione delle entrate derivanti dal diritto annuale che non consentono all'Ente il mantenimento delle partecipazioni non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali.

Pertanto si è determinato il mantenimento delle partecipazioni, strettamente necessarie al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, dismettendo tutte le altre:

	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Misura della partecipazione al 31/12/2016		Finalità
			Nominale	%	
3	Consorzio per l'innovazione tecnologica s.c.r.l. (in forma abbreviata "Dintec s.c.r.l.")	04338251004	€ 630,00	0,114 %	società del sistema camerale – servizi sui temi dell'innovazione, certificazione, analisi e studi
4	IC Outsourcing Società consortile a responsabilità limitata (in breve "I.C. Outsourcing s.c.r.l.")	04408300285	€ 0,62	0,0002 %	società del sistema camerale- servizi immagazzinamento e movimentazione archivi cartacei, loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; -servizi di acquisizione ed elaborazione dati
5	Infocamere Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni	02313821007	€ 15,50	0,0001 %	società del sistema camerale – gestisce il sistema informatico delle Camere di Commercio
8	Sistema Camerale Servizi srl già Mondimpresa - Agenzia per la mondializzazione dell'impresa Società Consortile a Responsabilità Limitata (fusione per incorporazione)	04701811004	€ 779	0,052%	servizi di sviluppo e realizzazione funzioni e attività di interesse del sistema camerale

12	Vibo Sviluppo s.p.a.	02135550792	€ 56.500,00	26,10 %	società di sviluppo locale e soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della provincia di Vibo Valentia - società che svolge servizi di interesse economico generale ex art. 2 l. n° 580/1993 e s.m.i.
----	----------------------	-------------	-------------	---------	---

Si evidenzia che per le società:

- **COSER Calabria scarl**
- **Retecamere S.r.l. – comunicazione e assistenza - in liquidazione**

è già avviato il procedimento di liquidazione.

### **Modalità e tempi di attuazione**

Le modalità indicate per addivenire agli esiti esposti nel piano di revisione sono state individuate sulla base della normativa contenuta nel codice civile e degli statuti delle società interessate e del d.lgs. n. 175/2016; i tempi previsti risultano da una stima del presumibile assorbimento temporale richiesto dalle diverse fasi di cui si compone ciascuna delle opzioni prescelte (scioglimento, alienazione quota, ecc.).

### **Conclusioni**

Quanto sin qui esposto sarà oggetto di nuovi, eventuali, orientamenti, a livello di sistema, che dovessero intervenire con la entrata in vigore del decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 175/2016, dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

L'alienazione delle partecipazioni da dismettere avverrà attraverso procedura di evidenza pubblica. Il prezzo della partecipazione posto a base dell'asta pubblica sarà pari al suo valore commisurato al patrimonio netto in base a quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Nel caso in cui la manifestazione di interesse o la gara pubblica abbiano esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale ai soci. In caso di ulteriore esito negativo della procedura, si richiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.24 del d.lgs. n.175/2016.

Vibo Valentia,

Il Presidente  
Michelino Roberto Lico